Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. **1606**.

Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai Regi provveditori agli studi delle provincie di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'art. 1, comma 1°, e dell'art. 2, comma 1°, del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per quanto riguarda i trasferimenti su domanda o per ragioni di servizio degli insegnanti elementari a posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole di V categoria e rurali comprese nel territorio di ciascuna delle anzidette Provincie. Le stesse facoltà sono riconosciute al Regio provveditore agli studi di Udine limitatamente ai comuni di Tarvisio e Malborghetto.

Per l'uso delle facoltà di cui al precedente comma, che non è soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

Art. 2.

Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di V categoria dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonchè a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravalutazione del servizio agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127. Ai maestri delle scuole rurali esistenti nelle Provincie e nei Comuni anzidetti si applica il disposto del citato art. 4, comma 3°.

I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravalutazione del servizio sono estesi anche al personale direttivo e ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i Comuni di cui al primo comma del presente articolo.

Il computo del quinquennio di servizio prescritto dall'art. 3, comma 2°, del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, agli effetti della preferenza nei trasferimenti richiesti da maestri che già prestino servizio nelle scuole anzidette alla data della presente legge, decorre dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Art. 3.

Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII. Per la valutazione di detto beneficio ai fini del trattamento di quiescenza da parte del Monte Pensioni dei maestri elementari valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1855.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. **1607**.

Nomina ed attribuzioni dei capi fabbricato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, previa intesa col Ministero della marina per quanto riguarda le località comprese nella circoscrizione territoriale delle piazze marittime, in tutti gli edifici o gruppi di edifici adibiti sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili, dovrà essere nominato un capo fabbricato.

L'Unione nazionale protezione antiaerea stabilirà, caso per caso, i gruppi di edifici per i quali è sufficiente un solo capo fabbricato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fabbricati adibiti ad uso di uffici e servizi pubblici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici solo quando per i medesimi si sia provveduto con particolari disposizioni.

Art. 2.

La nomina del capo fabbricato viene fatta dall'U.N.P.A. ed è subordinata al nulla osta dei competenti organi del Partito Nazionale Fascista.

Il capo fabbricato dipende dai comandi rionali dell'U.N.P.A.

Spetta al capo fabbricato provvedere alla applicazione, alla vigilanza ed al controllo di tutte le misure protettive

antiaeree, sulla base delle direttive ed istruzioni delle competenti autorità, assumendo, al momento dell'allarme, la direzione e la responsabilità di tutto quanto concerne la protezione antiaerea. Egli deve inoltre provvedere al collegamento tra il proprietario e gli abitanti della casa con le autorità preposte alla protezione antiaerea.

Sono di competenza del proprietario dell'edificio l'apprestamento delle opere e dei servizi di protezione antiaerea da attuarsi a sua cura e spese, compresa la fornitura delle maschere antigas al capo fabbricato e alle altre persone addette alla protezione casalinga dell'edificio.

Il capo fabbricato deve essere scelto fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppo di edifici, non impegnati per i servizi che richiedano il loro allontanamento dall'edificio o gruppi di edifici al momento dell'allarme.

Il capo fabbricato deve aver compiuto l'età di anni ventuno e, nel caso venga scelto fra gli abitanti di sesso maschile soggetti ad obblighi di servizio militare, dovrà avere compiuto il 48° anno di età. Qualora il capo fabbricato possa essere richiamato alle armi, sarà richiesto alla forza armata di appartenenza la sua indisponibilità ai fini dell'impiego nelle formazioni militari, sempre che egli non rivesta grado di ufficiale.

I Ministeri militari interessati hanno facoltà di negare la disponibilità a coloro che, pur non rivestendo grado di ufficiale, appartengono a determinate categorie e specialità.

Qualora si preveda che il capo fabbricato debba essere impegnato per servizi che impongono, al momento dell'allarme, il suo allontanamento dall'edificio nel quale egli si trova normalmente, dovrà provvedersi alla nomina, con le stesse norme stabilite per il capo fabbricato, di un vice-capo fabbricato che sicuramente possa esplicare in posto le sue funzioni in caso di bisogno.

Art. 3.

Coloro che, nominati capi fabbricato, non adempiano in tempo di pace agli obblighi stabiliti nella presente legge e a quelli che saranno indicati nel regolamento sono puniti con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto fino ad un mese.

In tempo di guerra la pena è dell'ammenda in misura non superiore a lire mille, o dell'arresto in misura non superiore a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L'ammenda e l'arresto di cui ai commi precedenti possono essere applicati anche congiuntamente.

Art. 4.

In tempo di guerra i capi fabbricato, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono equiparati ai pubblici ufficiali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1608.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, nel seguente nuovo testo:

Art. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella *A*, l'imposta sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è stabilita nella misura di L. 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Art. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella *A*, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento, a norma dell'articolo precedente, si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento dell'atto della vendita al pubblico, giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 3.

Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella *A*, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del 2 per cento, se la merce è venduta nello stesso stato in cui è stata importata, e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ove la merce abbia subìto manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni.

Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella *A*, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella *A*, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante e produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente art. 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

Art. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella *B*, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

Art. 6.

Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nell'annessa tabella *A*, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato *B*, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopratassa e penale.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate sino alla data di approvazione del detto testo unico in materia di imposta generale sull'entrata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcole.
Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaseline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; dentifrici e paste da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.
Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1609.
Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra entro il limite di 14 miliardi, in aggiunta alle somme di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione della suddetta somma di 14 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fonte » del Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fonte », sito nel territorio del comune di Ortanova e riportato nel vigente catasto rustico di detto Comune in testa alla ditta Zezza Alfonso fu Luigi a pag. 2301, foglio di mappa 35, partic. nn. 18, 19, foglio di mappa 36 partic. nn. 3/B, 6/B, con una superficie di Ha. 70.88.76 e una rendita imponibile di L. 2379,70.

Il fondo confina: a nord con quotisti vari, con terreni olivetati, proprietà Pappolla Giuseppe e Masseria Tonti eredi Tancredi, ad est con Masseria Tonti suddetta; a sud con ferrovia Foggia-Bari; ad ovest con proprietà Zezza Gennaro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 ottobre 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fonte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 (centomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1940-XIX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 99. — D'ELIA

(4562)

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone, Trione, S. Cecilietta » del Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo costituito da tre appezzamenti denominati « Putignone, Trione, S. Cecilietta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Sipari Pietro-Antonio fu Carmelo, art. 717, foglio di mappa 88, partic. 7,11; foglio di mappa 135, partic. 6 (parte); foglio di mappa 137, partic. 1, 4, 5; foglio 142 partic. 2, 3, 4, 6, 7, 5 (fabbricato urbano non ancora accertato dall'Ufficio delle imposte) per la superficie complessiva di ettari 298.55.54 e con la rendita imponibile di L. 10.516,22.

Detto fondo confina:

1) l'appezzamento « Putignone » a nord con la proprietà di Gioia Luigi, col tratturello Foggia-Camporeale e con i terreni di Jannuzzi Giovanni; ad est con altri terreni di Jannuzzi Giovanni e tratturello Foggia-Camporeale; a sud con proprietà di D'Avalos Carlo; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli;

2) l'appezzamento « Trione » a nord con terreni di Molinari Giuseppe, con la strada Panetteria Barone e con terreni Nicola De Biase; ad est con la strada nazionale Foggia-Naponi e terreni di Barone Giovanni; a sud con proprietà Berlingieri Alfredo e Mario; ad ovest con altri terreni di Berlingieri e proprietà dei fratelli Barone;

3) l'appezzamento « S. Cecilietta » a nord-ovest con terreni di Siani Maria; a nord-est con proprietà De Biase a sud-est con altri terreni dello stesso Sipari; a sud-ovest con la strada S. Cecilietta adiacente alla quale trovasi la proprietà di Gioia Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 agosto 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Putignone, Trione, S. Cecilietta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 600.000 (seicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1940-XIX
Registro n. 17, foglio n. 56. — D'ELIA

(4563)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 ottobre 1940-XVIII.

Conferma del tenente generale del genio Alberto Stabarin nella carica di segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 29 giugno 1940-XVIII, col quale il maggiore generale del genio Alberto Stabarin è stato nominato segretario del Comitato per le telecomunicazioni;

Considerato che lo Stabarin fu promosso al grado di tenente generale con anzianità 1° gennaio corrente anno e con decreto del 31 maggio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Decreta:

Il tenente generale del genio Alberto Stabarin è confermato nella carica di segretario del Comitato per le telecomunicazioni con decorrenza dal 29 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4539)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 novembre 1940-XIX.

Mobilitazione civile dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'educazione nazionale;

Decreta:

L'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4540)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1940-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4543)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 novembre 1940-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Mantova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 31196, dell'importo di L. 100, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Larino, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spetrino Enrico fu Gennaro, per l'art. 206 fabbricati, comune di Larino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Spetrino Enrico di Gennaro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 41172, dell'importo di L. 2333,30, rilasciata il 31 dicembre 1937 dalla Esattoria di Lesina, per versamento della 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zaccagnino Angiolina e Maria fu Giuseppe, per l'art. 62 fabbricati, comune di Lesina, con delega per il ritiro dei titoli del Prestito alle mentovate Zaccagnino Angiolina e Maria.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 7ª serie, n. 86794, di L. 1000, rilasciata il 19 aprile 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel versamento della 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giudici Maria fu Napoleone in Pasini, livellaria a Pio luogo delle penitenti in S. Giobbe in Venezia, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di S. Biagio di Callalta, con delega a Pasini Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 60787, rilasciata il 17 marzo 1937 dalla Esattoria di Paduli, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saccone Barbera di Domenico, maritata Cardone, secondo l'art. 327 del ruolo terreni del comune di Paduli, con delega a Saccone Barbera fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 9ª serie, n. 468722, di L. 366, rilasciata il 31 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Formignana, pel versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchini Felice fu Giovanni e Bianchini Antonio, Amedeo, Giuseppe, Romildo, Aurelio detto Armando di Felice, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bianchini Amedeo di Felice, domiciliato a Formignana, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 5ª serie, n. 83596 di L. 116,75, n. 83619 di L. 116,75 e n. 83804 di L. 116,65, rilasciate dall'Esattoria comunale di Nicastro, rispettivamente il 18 agosto 1939, il 19 ottobre 1939, e il 30 dicembre 1939, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amendola Raffaele fu Pasquale, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Amendola Raffaele fu Pasquale, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3717)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

ELENCO N. 7

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	47957 47958 47961 47966	100 — 100 — 200 — 100 —	Eydallin *Edoardo* fu *Augusto*, dom. in Souze Oulx (Torino).	Eydallin *Carlo-Edoardo* fu *Carlo-Augusto*, domiciliato in Souze Oulx (Torino).
P. R. 3,50 % 1934)	90192	14 —	*Valsepina* Alessandro fu Angelo dom. a Cassina de' Pecchi (Milano).	*Valzasina* Alessandro fu Angelo, dom. a Cassina de' Pecchi (Milano).
Rendita 5 %	156673	325 —	Nepa Assunta fu *Abramo*, minore sotto la patria potestà della madre *Turrini* Angiolina fu Teofilo ved. Nepa dom. in Notaresco (Teramo).	Nepa Assunta fu *Berardo*, minore sotto la patria potestà della madre *Torrini* Angiolina fu Teofilo ved. Nepa, dom. a Notaresco (Teramo).
P. R. 3,50 % (1934)	368835	65 —	Martignetti Vincenzo e *Michele* di Romualdo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in San Nazzaro Calvi (Benevento).	Martignetti Vincenzo e *Angelo-Michele* di Romualdo, minore, ecc., come contro.
Id.	294029	217 —	Dalforno o Delforno *Giustina* fu Giovanni, moglie di Grea Primo, dom. a Vercelli.	Delforno *Carmelina-Giustina* fu Giovanni-Luigi, moglie di Grea Primo, dom. a Vercelli.
P. R. 3,50 %	90821	14 —	*Basini* Giuseppe fu Pietro, dom. a Cesena (Forlì).	*Brasini* Giuseppe fu Pietro, dom. a Cesena (Forlì).
Rendita 5 %	123014	40 —	Ronzoni Enrico, Luigia, Natalina e Domenico di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Figino (Milano), con usufrutto vitalizio a Camanini *Carolina* fu Andrea, ved. Beretta, dom. a Figino (Milano).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Camanini *Maria* fu Andrea ved. Beretta, dom. a Figino (Milano).
P. R. 3,50 %	333932	280 —	Bendinelli Ida fu Pasquale, moglie di Bardelli Arturo, dom. a Pistoia (Firenze), con usufrutto a Venturini *Filomena* fu Marsilio vedova Gentili Pilade, dom. a Monsummano.	Come contro, con usufrutto a Venturini *Concordia-Filomena* fu Marsilio ved. Gentili Pilade, dom. a Monsummano.
Id.	337251	280 —	Come sopra, con usufrutto, a Venturini *Filomena* fu Marsilio ved. Gentili Pilade e Bendinelli Francesca fu Pasquale, nubile, domiciliata a Monsummano.	Come sopra, con usufrutto a Venturini *Concordia-Filomena* fu Marsilio ved. Gentili Pilade e Bendinelli Francesca fu Pasquale, nubile, dom. a Monsummano.
Id.	450018	325,50	Mambretti Domenico di Pietro, *minore sotto la patria potestà del padre* e figli nascituri da Ballestrero Domenico fu Pietro, dom. a Genova.	Mambretti Domenico di Pietro *e figli nascituri* di Ballestrero Domenico fu Pietro, dom. a Genova.
Id.	451560	105 —	Come sopra, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Mambretti Pietro fu Luigi e con la condizione che nel caso sopravenissero altri figli a Ballestrero Domenico, l'usufrutto sarebbe proporzionalmente ridotto.	Come sopra, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Mambretti Pietro fu Luigi, ecc., come contro.
Buono Tesoro (1940)	174 Serie 4ª	Capitale 19.500 —	Rossi Elvira, Ferdinando e *Serafino* fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Pagano Giuseppina ved. di Rossi Vincenzo, in parti uguali.	Rossi Elvira, Ferdinando e *Serafina* fu Vincenzo, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	115327	175 —	*Morages Iose*, dom. a Tarabena Alicante (Spagna).	*Moragues y Molines Giuseppe-Carlo* di Teresa, dom. a Tarabena Alicante (Spagna).
Id.	142006	245 —	*Morages Iose* di Teresa, dom. a Tertena (Spagna).	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	213998	70 —	*Morages Iose* di Teresa, dom. in New York (S.U.A.).	*Moragues y Molines Giuseppe Carlo* di Teresa, dom. a Tarabena Alicante (Spagna).
Id.	257126	38,50	Berti-Mantellassi Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Maccanti* Anna fu Italiano ved. Berti-Mantellassi, dom. a Pisa.	Berti-Mantellassi Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Gentili* Anna fu Italiano ved. Berti-Mantellassi, domiciliato a Pisa.
Prest. Naz. 5 %	12256	300 —	*Ferrara* Raffaela fu Giuseppe, moglie di Giuseppe *Del Nigro* fu Gennaro, dom. a Napoli, vincolato per dote.	*Ferraro* Raffaela fu Giuseppe, moglie di Giuseppe *Di Negro* fu Gennaro, dom. a Napoli; vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	374673	31,50	Pozzuto Angela di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Colle Sannita (Benevento).	Pozzuto Angela di *Giuseppantonio*, minore, ecc., come contro.
Id.	74531	24,50	Cattaneo Angela di Giuseppe, moglie di Beccaria *Michele*, dom. a Cornigliano Ligure (Genova), vincolato come dote della titolare.	Cattaneo Angela di Giuseppe, moglie di Beccaria *Feliciano-Michele*, ecc., come contro.
Id.	249541	182 —	Fermi Angelo Maria e Carolina, nubili, fu Francesco, dom. a Milano, eredi indivisi di Magistrali Lodovico fu Luigi, con usufrutto a Aliotti *Alice* fu Domenico ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto a Aliotti *Elisa-Alice*, ecc., come contro.
Id.	429039	1.505 —	Corbo Elisabetta di *Girolamo-Ettore*, moglie di Nicolosi Francesco, dom. a Lercara (Palermo), con vincolo dotale e con usufrutto a Corbo *Girolamo-Ettore* fu Angelo, dom. a Canicattì.	Corbo Elisabetta di *Ettore-Girolamo*, moglie di Nicolosi Francesco, dom. a Lercara (Palermo), con vincolo dotale e con usufrutto a Corbo *Ettore-Girolamo* fu Angelo, dom. a Canicattì.
Cons. 3,50 % (1902)	28675	129,50	Morelli *Gaetanina* di Francesco, moglie di Iannuzzi Remigio, dom. a Monteleone di Calabria (Catanzaro), col vincolo dotale.	Morelli *Gaetana* di Francesco, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	497277	122,50	Pallavicini Maria-Ginevra fu *Enrico Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Robbio Silvia, dom. a Roma.	Pallavicini Maria-Ginevra fu *Domenico-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	8386	220 —	Zenoni Laura di Giovanni, *nubile*, dom. a Merate (Como).	Zenoni Laura di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Merate (Como).
Redim. 3,50 %	115075	1.260 —	Nigro *Domenica* fu Carmelo, minore sotto la tutela di Nigro Angelo fu Antonio, dom. a Carlentini (Siracusa).	Nigro *Maria-Concetta-Domenica* fu Carmelo, minore, ecc., come contro.
Id.	303667	805 —	Figurati *Vittorio* fu Pasquale, minore sotto la tutela di Fasulo Enrico di Giovanni, dom. a Milano.	Figurati *Vittoria-Maria-Regina* fu Pasquale, minore, ecc. come contro.
Id.	100777	14 —	Pace *Antonio* di Domenico, dom. a Vita (Trapani).	Pace *Antonino* di Domenico, dom. a Vita (Trapani).
Rendita 5 %	136794	370 —	Giusti Sergio di Dante, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lucca, col vincolo che il pagamento delle semestralità dovrà farsi personalmente a Poli Liliana fu *Costantino*, maritata Giusti, dom. a Lucca.	Giusti Sergio di Dante, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lucca, col vincolo che il pagamento delle semestralità dovrà farsi personalmente a Poli Liliana fu *Costa*, maritata Giusti, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	246086 278431	70 — 175 —	Mortarotti *Modesta* fu Pietro, moglie di Mortarotti Giuseppe, dom. in Torino.	Mortarotti *Domenica-Panacea-Modesta*, ecc., come contro.
Id.	692478	91 —	Tua *Alberto* fu Stefano, dom. a Moncalieri (Torino), con l'usufrutto a Tua *Margherita* fu Stefano.	Tua *Benedetto-Alberto* fu Stefano, dom. in Moncalieri (Torino), con l'usufrutto a Tua *Saturnina-Margarita* fu Stefano.
Id.	692476	91 —	Vigna Ernesto fu Clemente, dom. in Torino, vincolato di usufrutto a favore di Tua *Margherita* fu Stefano, nubile, dom. in Occhieppo Superiore (Novara).	Vigna Ernesto fu Clemente, dom. in Torino, vincolato di usufruto a favore di Tua *Saturnina-Margherita* fu Stefano, nubile, dom. in Occhieppo Superiore (Novara).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	692477	91 —	Vigna Clementina fu Clemente, con *vincolo*, come sopra.	Come contro, con *vincolo*, come sopra.
Id.	692483	91 —	Tua Rossino Angela fu Agostino, maritata Cerutti, *vincolato*, come sopra.	Come contro, *vincolato*, come sopra.
Id.	692484	91 —	Tua Rossino Elisabetta fu Agostino ved. Bullio, *vincolato*, come sopra.	Come contro, *vincolato*, come sopra.
Id.	692486	45, 50	Portigliatti Costantino fu Giovanni, *vincolato*, come sopra.	Come contro, *vincolato*, come sopra.
Id.	692487	45, 50	Bullio Giuseppe di Carlo, *vincolato*, come sopra.	Come contro, *vincolato*, come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4417)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite del Consolidato 3,50 per cento

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione; si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	465885	Barone Beatrice fu Giovanni, con ipoteca per la cauzione dovuta da Bisogni Onofrio di Giuseppe quale titolare dell'Ufficio postale di Porta di Massa in Napoli . . . . L.	623 —
Id.	221687	Provera Angelo fu Felice dom. in Mirabello Monferrato (Alessandria) ed ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del Registro in Tortorici (Messina) . . . . »	122, 50

Roma, addì 17 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli di rendita Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 51.

E' stata presentata a questa Direzione generale una istanza per il tramutamento in titoli al portatore della rendita Cons. 3,50% n. 728888 di annue L. 161, intestata a Petrone Silvio fu Errico, domiciliato a Limosano (Campobasso).

Nella dichiarazione di consenso apposta a tergo del relativo certificato, il titolare ha delegato il Banco di Roma pel ritiro dei nuovi titoli. Poichè in tale dichiarazione si riscontra anche una precedente delega a favore di altra persona di cui non si può leggere il nome perchè cancellato, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla richiesta operazione di tramutamento, disponendo la consegna dei titoli al suddetto Banco.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX.

Il direttore generale: POTENZA

(4301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1940-XIX - N. 244

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,775
Id. 3,50% (1902)	73,975
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,875
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,225
Id. Id. 5,00% (1936)	96,20
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,50
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,975
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,075

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta);

Dispone:

Il rag. Mariano Giunta di Ignazio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, avente sede nel comune di Riesi (Caltanissetta) ed i signori avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo, dott. Michele Tripisciano di Giuseppe e rag. Carmelo Basile di Stefano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, numero 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4544)

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione della legge medesima;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova;

Dispone:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 agosto 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4542)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 marzo 1938-XVI, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale furono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Ferdinando Alicò di Pietro è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. dott. Giuseppe Catalanotto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4553)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aritzo (Nuoro), Arbatax di Tortolì (Nuoro), Villagrande (Nuoro), Accadia (Foggia), Sant'Agata di Puglia (Foggia), Sepino (Campobasso), Castelmezzano (Potenza), Agira (Enna) e Corleone (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Dispone:

1) Il signor Giov. Maria Rassu fu Antonio Maria, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro);
2) Il dott. Cirillo Cabras fu Tomaso, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbatax di Tortolì (Nuoro);
3) Il cav. Paolo Perasso fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro);
4) Il signor Sebastiano Vassalli fu Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia);
5) Il signor Claudio Del Buono fu Fabio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia);
6) Il dott. Placido Finizia fu Serafino, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso);
7) Il signor Vito Amico fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza);
8) Il signor Antonino Seminara fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agira (Enna);
9) L'avv. Emanuele Avellone fu Alfredo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4552)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 24 maggio 1939-XVII, col quale l'avv. Gaetano Buonocore è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte in seguito alle dimissioni rassegnate dall'avv. Gaetano Buonocore;

Dispone:

L'avv. Ignazio Forestieri è nominato sindaco del Monte di credito su pegni di Trapani, con sede in Trapani, in sostituzione dell'avvocato Gaetano Buonocore, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4551)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca Cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 giugno 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca Cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in pari data col quale venne nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario;

Dispone:

Il dott. Antonio Lo Presti Seminerio fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca Cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento) in sostituzione del sig. Timoteo Longo di Carlo, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4566)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a 4 posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 314;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 367;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 7541/9/1.3.1 del 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 4 posti di vice ragioniere (grado 11° - gruppo *B*) nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di ragioniere o di perito commerciale, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'Estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato od ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395, del testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1913, n. 777, e legge 20 marzo 1940, n. 233, e l'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1940-XIX

p. Il Ministro: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel primo gruppo della prova orale.
2. Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.
3. Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.
4. Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

1. Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzione, amministrativo e corporativo.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
2. Ragioneria pubblica e privata.
Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni - Logaritmi - Interessi e sconti semplici e composti - Annualità - Ammortamenti).
3. Cenni sull'ordinamento della Marina militare.
Legge e regolamento dell'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.
La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera.

Roma, addì 1° novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, con il quale è stato istituito il ruolo organico del personale di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;
Visto il R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 694, che detta norme intese a disciplinare il reclutamento e lo sviluppo di carriera del suddetto personale;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 16 Finanze, foglio n. 362, col quale fu indetto un concorso per esami a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* per i servizi delle pensioni di guerra;
Visti il decreto Ministeriale 23 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo, registro n. 18 Finanze, foglio n. 21, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso e il decreto Ministeriale 1° giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, col quale fu sostituito il segretario di detta Commissione;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* per i servizi delle pensioni di guerra.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Cardarelli Donato	8,416	7,200	15,616
2	Pistella Alessandro	7,666	7,600	15,266
3	Saltallà Salvatore	7,166	8	15,166
4	Bracaglia Emilio	7,916	7,200	15,116
5	Battista Armando	7,583	7,500	15,083
6	Perres Angelo	8,083	6,997	15,080
7	Siringo Antonino	7	8	15
8	Franceschelli Vincenzo	7,583	7,360	14,943
9	Taraglio Ferdinando	7,583	7,357	14,940
10	Colella Arminio, orfano di guerra	7,500	7,430	14,930
11	Soricelli Luigi	7	7,928	14,928
12	Pacifici Ernesto	7,083	7,837	14,920
13	Greco Giosuè, antemarcia	7,083	7,831	14,914
14	Pasquetti Umberto, ex combattente	8	6,900	14,900
15	Guzzardo Giuseppe	7,333	7,555	14,888
16	Bracaglia Zeno	7,166	7,711	14,877
17	Ponziano Vincenzo	7,250	7,610	14,860
18	Marino Antonino	7,916	6,900	14,816
19	Zora Vincenzo	7	7,810	14,810
20	Apolloni Oreste	7,750	6,800	14,550
21	Russelli Alfonso	7,333	7	14,333
22	Marchianò Francesco	8,166	6,100	14,266
23	Di Michele Giovanni	7,416	6,750	14,166
24	Sica Giuseppe	7,416	6,700	14,116
25	Biazzo Emanuele	7,583	6,500	14,083
26	Mentesana Salvatore	7,583	6,450	14,033
27	Orlando Cesare	7,833	6,150	13,983
28	Stagnitti Giov. Antonino	7,916	6	13,916
29	Rosati Alfredo	7	6,800	13,800
30	Belli Bruno	7,750	6	13,750
31	Cionti Carmine	7,583	6,150	13,733
32	Scotto di Freca Michele	7,666	6	13,666
33	Sicurella Giuseppe	7,083	6,560	13,643
34	Ughi Stanislao	7,416	6,200	13,616
35	Catera Umberto	7	6,100	13,100
36	Lentini Antonino	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cardarelli Donato.
2. Pistella Alessandro.
3. Saltallà Salvatore.
4. Bracaglia Emilio.
5. Battista Armando.
6. Perres Angelo.
7. Siringo Antonino.
8. Franceschelli Vincenzo.
9. Taraglio Ferdinando.
10. Colella Arminio.
11. Soricelli Luigi.
12. Pacifici Ernesto.
13. Greco Giosuè.
14. Pasquetti Umberto.
15. Guzzardo Giuseppe.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bracaglia Zeno.
2. Ponziano Vincenzo.
3. Marino Antonino.
4. Zora Vincenzo.
5. Apolloni Oreste.
6. Russelli Alfonso.
7. Marchianò Francesco.
8. Di Michele Giovanni.
9. Sica Giuseppe.
10. Biazzo Emanuele.
11. Mentesana Salvatore.
12. Orlando Cesare.
13. Stagnitti Giov. Antonino.
14. Rosati Alfredo.
15. Belli Bruno.
16. Cionti Carmine.
17. Scotto di Freca Michele.
18. Sicurella Giuseppe.
19. Ughi Stanislao.
20. Catera Umberto.
21. Lentini Antonino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4530)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per n. 15 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo, bandito il 31 dicembre 1938-XVII;

Visto il decreto prefettizio in data 2 ottobre 1940-XVIII, n. 26245, con il quale veniva approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

1) Plebani Angela . . . . voti 61,38
2) Micheli Elisa . . . . » 56,31
3) Savi Teresa . . . . » 56 —
4) Riboli Angelina . . . . » 55 —
5) Quarenghi Lucia Maria . . . . . » 54,96
6) Monaci Maria . . . . » 54,375
7) Zanelli Caterina . . . . » 54 —
8) Martinelli Barbara . . . . » 53,425
9) Conter Giulia . . . . » 52,87
10) Arienti Giuseppina . . . . » 50,99
11) Belloli Elisa . . . . » 50,93
12) Trezzi Margherita . . . . » 49,96
13) Vavassori Giuseppina . . . . . . » 48,18
14) Chiari Anita . . . . » 48,125
15) Gelmi Angela . . . . » 47,81
16) Conti Emilia . . . . » 47,75
17) Pocchiessa Maria Antonia . . . . » 47,04
18) Ferrari Maria . . . . » 46,90
19) Antonucci Elvira . . . . » 46,72
20) Lanfranchi Itala . . . . » 46,37
21) Mosconi Erminia . . . . » 45,25
22) Moretti Speranza . . . . » 44,28
23) Teani Rosina . . . . » 44,20
24) Scarpini Matilde . . . . » 43,56
25) Colombo Carolina . . . . » 43,06
26) Alberghini Maria . . . . » 43,03
27) Tagliavini Renata . . . . » 42,81
28) De Magistris Elena . . . . » 42,125
29) Perani Beatrice . . . . » 41,475
30) Fuochi Ester . . . . » 39,65
31) Tininini Fernanda . . . . » 37,85
32) Cavalleri Alessandra . . . . . . » 36,137

Visto il decreto prefettizio n. 26643 del 23 novembre 1939-XVIII ed il decreto prefettizio n. 26245 del 5 novembre 1940-XIX;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti:

1) Plebani Angela - Albino;
2) Savi Teresa - Caprino Bergamasco;
3) Riboli Angelina - Pontirolo Nuovo;
4) Quarenghi Lucia Maria - Morengo;
5) Monaci Maria - Barbata-Isso;
6) Zanelli Caterina - Fontanella;
7) Martinelli Barbara - Ponte San Pietro;
8) Arienti Giuseppina - Villa d'Ogna;
9) Belloli Elisa - Foresto Sparso;
10) Vavassori Giuseppina - Santa Brigida-Averara-Cusio;
11) Chiari Anita - Oltre il Colle;
12) Conti Emilia - Taleggio-Vedeseta;
13) Pocchiessa Maria Antonia - Carona-Valleve;
14) Lanfranchi Itala - Roncobello.

Non viene assegnata alcuna condotta alle ostetriche Micheli Elisa, Conter Giulia, Trezzi Margherita, Gelmi Angela, Ferrari Maria, Antonucci Elvira, le quali, dopo avere indicato una o più condotte assegnate ad altre per ordine di graduatoria, non hanno specificato affatto altra preferenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: BALLERO

(4532)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visti gli atti del concorso indetto nel dicembre 1938-XVII da questa Prefettura per due posti di ostetrica condotta nei comuni di Enna ed Assoro;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto esattamente nei modi prescritti dal regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del citato regolamento;

Decreta:

1. — È approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra, formata dalla competente Commissione giudicatrice interprovinciale nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII, e costituita presso la Regia prefettura di Palermo:

1) Albano Maria di Salvatore, punti complessivi 44,20/100;
2) Rosalia Filippa di Francesco, punti complessivi 41/100;
3) Cravotta Giuseppina fu Giuseppe, punti complessivi 35/100.

2. — Sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per il posto di ostetrica condotta rispettivamente presso il comune di Enna e quello di Assoro le sanitarie Albano Maria di Salvatore e Rosalia Filippa di Francesco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Enna ed Assoro.

Il termine utile per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Enna, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4533)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.